# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

## Mercoledì 3 marzo 2010

alle ore 9,30 e 16,30

# 344<sup>a</sup> e 345<sup>a</sup> Seduta Pubblica

## ORDINE DEL GIORNO

- I. Discussione sulle dimissioni presentate dal Senatore Nicola Di Girolamo (voto a scrutinio segreto, alle ore 12).
- II. Discussione delle mozioni nn. 249, Sanna ed altri, 251, Malan ed altri e 253, D'Alia ed altri, concernenti il Doc. III, n. 2, relativo ad elezione contestata nella Circoscrizione estero (testi allegati) (nella seduta antimeridiana, ove non accolte le dimissioni di cui al punto I).

#### III. Discussione del disegno di legge:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale) – Relatori Castro e Saltamartini (Relazione orale). (1167-B)

### MOZIONI CONCERNENTI IL DOC. III, N. 2, RELATIVO AD ELEZIONE CONTESTATA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

(1-00249) (2 marzo 2010)

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ADAMO, LEDDI, LEGNINI, LUSI, MARINARO, MERCATALI. – Il Senato, ricordato che l'articolo 66 della Costituzione attribuisce a ciascuna Camera il giudizio dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità;

premesso che:

sull'elezione contestata nella circoscrizione Estero di Nicola Paolo Di Girolamo, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha condotto un'accurata, completa e diretta istruttoria e a seguito di udienza pubblica, alla presenza delle parti e dei loro difensori, ha accertato l'ineleggibilità del candidato e proposto all'Assemblea del Senato l'annullamento dell'elezione e la conseguente decadenza da senatore sin dal 28 ottobre 2008:

nella seduta del 29 gennaio 2009 l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno (a firma dei senatori De Gregorio ed altri appartenenti al gruppo «Popolo delle Libertà») che ha sospeso sino ad oggi la decisione sull'eleggibilità a senatore della Repubblica di Nicola Paolo Di Girolamo, imponendo alla Giunta delle elezioni e delle immunità di riconsiderarne il caso nonostante avesse già concluso i suoi lavori, ma solo dopo il formarsi del giudicato sulle eventuali imputazioni di falso a carico del medesimo Di Girolamo;

considerato che il richiamato ordine del giorno:

obbliga a sospendere la decisione su un'elezione contestata per un tempo probabilmente più lungo della Legislatura in corso, mentre l'accertamento dei titoli di ammissione ed ineleggibilità di un membro del Senato deve essere il più rapido possibile, per garantire la genuinità della rappresentanza popolare;

utilizza imprudentemente nelle sue motivazioni, senza alcun filtro critico, argomenti tratti dalla difesa del senatore Di Girolamo e già confutati dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, come quello che tende a minimizzare l'insussistenza della residenza fuori dall'Italia (presupposto per l'elettorato passivo nella circoscrizione Estero) e le condotte contestate nell'inchiesta penale come dovute a «errore tutt'altro che macroscopico e solo frutto di disfunzioni di carattere amministrativo»; o come quello che, seppur confusamente, contesta alla Giunta l'utilizzazione di atti di indagine che, conferiti nel fascicolo processuale ai fini della verifica elettorale a seguito di corrispondenza tra Presidenza del Senato e Procura della Repubblica di Roma, furono visionati

dalla difesa del senatore Di Girolamo prima dell'udienza pubblica di contestazione;

confonde la competenza del Senato a giudicare sulla sussistenza delle condizioni di eleggibilità del senatore Di Girolamo con quella della magistratura penale a valutare se per conseguirle o più propriamente per simularle si siano commessi reati, e, facendo strumentalmente prevalere questa seconda competenza su quella dell'autonomo giudizio delle Camere sui titoli di ammissione dei propri membri, disapplica al caso in questione il dettato costituzionale;

per tutti questi motivi, al fine di ristabilire nei suoi atti il pieno rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, e alla luce di una più attenta considerazione della proposta formulata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Doc. III, n. 2),

- a) revoca con effetto immediato l'ordine del giorno n. 1 dei senatori De Gregorio ed altri, approvato il 29 gennaio 2009, ne rigetta le motivazioni in fatto e in diritto e stigmatizza il pregiudizio che esso ha indubbiamente prodotto al prestigio del Parlamento;
- b) invita la Presidenza a riaprire immediatamente la discussione in Assemblea sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Doc. III, n. 2) ai sensi dell'art. 135-ter, comma 2, del Regolamento, affinché essa sia conclusa senza altri indugi.

(1-00251) (2 marzo 2010)

MALAN, SARO, AUGELLO, FAZZONE, NESPOLI, ORSI, PISCITELLI, TANCREDI, DE ECCHER, FASANO. – Il Senato,

premesso che:

il 20 ottobre 2008 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in esito all'elezione contestata nella circoscrizione Estero-ripartizione europa del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, ha deliberato di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione del medesimo senatore;

il 29 gennaio 2009 il Senato, nel corso della discussione del Doc. III, n. 2, di relazione sulla suddetta delibera, ha approvato a scrutinio segreto un ordine del giorno presentato in corso di seduta con il quale si deliberava di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, affinché sia sospesa l'attività di verifica relativa all'elezione del senatore Di Girolamo fino a quando non sia stato conseguito un accertamento con autorità di cosa giudicata sui fatti oggetto del procedimento penale a carico dello stesso Di Girolamo, ritenuto che la questione penale – già pervenuta alla Giunta sotto forma di richiesta di autorizzazione alla misura cautelare domiciliare a carico del medesimo senatore (Doc. IV, n. 1-A) – attiene a fatti che hanno influenza determinante sul risultato degli accertamenti di competenza della Giunta;

in relazione al senatore Di Girolamo è pervenuta al Senato, il 23 febbraio 2010, una richiesta di autorizzazione ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in pari data deferita all'esame della com-

petente Giunta, per fatti alcuni dei quali sembrano riguardare la stessa elezione del senatore;

la richiesta di autorizzazione ricordata è suscettibile di contenere nuovi e rilevanti elementi, tali da inquadrare in una prospettiva diversa l'intera vicenda dell'elezione del senatore Di Girolamo (si veda, in particolare, il paragrafo 15), elementi che tutti tendono a confermare la correttezza della deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;

anche a ritenere che l'articolo 76 del Regolamento esprima un principio generale secondo il quale il Senato, una volta adottata una deliberazione a carattere reiettivo, rimanga a questa vincolato e non possa venire *contra factum proprium* per i successivi sei mesi, il decorso del tempo legittimerebbe comunque la piena riassunzione dei poteri programmatori e decisionali degli organi competenti di questa Assemblea;

considerato che il tempo trascorso dall'approvazione dell'ordine del giorno ha consentito un'ulteriore riflessione sulla questione;

ritenuto che la complessità assunta dalla vicenda giudiziaria riguardante il senatore Di Girolamo, alla luce di quanto emerge dalla nuova documentazione inviata al Senato dal Tribunale di Roma, renda oggi inopportuno attendere il termine del procedimento penale;

preso atto delle conclusioni che, a seguito di una lettera del Presidente del Senato del 25 febbraio 2010, l'Ufficio di Presidenza della Giunta integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha adottato il giorno seguente, comunicandole con lettera del Presidente della Giunta medesima al Presidente del Senato,

delibera di revocare la ricordata delibera del 29 gennaio 2009 e di riassumere l'esame del Doc. III, n. 2, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari proponente l'annullamento dell'elezione del senatore Nicola Paolo Di Girolamo.

(1-00253) (2 marzo 2010)

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI, FOSSON, PETER-LINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER. – Il Senato,

premesso che:

nella seduta del 29 gennaio 2009, l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno secondo il quale l'accertamento della responsabilità penale del senatore Nicola Paolo Di Girolamo nel procedimento n. 19992/08 R.G.N.R. era considerato pregiudiziale alla trattazione del Doc. III, n. 2, con il quale si proponeva l'annullamento dell'elezione del senatore della Repubblica;

la motivazione addotta nel citato ordine del giorno, ritenendo impossibile escludere «la determinante influenza dei fatti penalmente contestati sul risultato degli accertamenti devoluti alla Giunta», pretende di esprimere «un principio applicabile a tutti i casi in cui in occasione delle elezioni siano stati commessi fatti costituenti reato»; considerato che la citata motivazione significa assoggettare – anche nei casi di ricorso sulle condizioni di eleggibilità che ancora residuano all'attenzione della Giunta, o che innanzi ad essa dovessero ricorrere in futuro – la certezza e la tempestività del giudizio di cui all'articolo 66 della Costituzione all'accertamento del reato condotto autonomamente dall'autorità giudiziaria competente: ciò con grave ricaduta in ordine alla sovranità del Parlamento e, al suo interno, con un'ingerenza dell'Assemblea nella facoltà (di sospendere o meno il giudizio dì convalida relativo a seggi, per la cui attribuzione siano pendenti procedimenti penali) che l'articolo 5 del Regolamento di verifica dei poteri attribuisce alla sola Giunta,

revoca con effetto immediato l'ordine del giorno De Gregorio ed altri, approvato il 29 gennaio 2009.